



COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 15 DEL 08.08.2016

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. AMBITO TERRITORIALE ATEM FR2 – EST. SOTTOSCRIZIONE EX ART.15 COMMI 1 E 2-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 7.08.1990E SS. MM. E II.

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di agosto alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Presente
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Assente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Presente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- ✓ che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ✓ che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- ✓ che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- ✓ che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- ✓ che l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 prevede la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- ✓ che l'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- ✓ che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale, in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011;
- ✓ che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione;
- ✓ che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante);
- ✓ che l'art.4, comma3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 09 agosto 2013, n.98, ha definito la maggioranza necessaria alla designazione della stazione unica appaltante per gli ambiti ove non sia presente il comune capoluogo di provincia, individuandola nella maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito;
- ✓ che nell'incontro fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Frosinone 2 -Est, tenutosi in data 12 ottobre 2015 (12.10.2015) presso la Provincia di Frosinone, con oggetto "Affidamento del Servizio della

distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)", i convenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, hanno individuato all'unanimità la Provincia di Frosinone quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente al citato Ambito Frosinone n. 2, con la presenza di n. 49 rappresentanti di comuni dell'Ambito (su n. 59) che rappresentano il 93,60% dei punti di riconsegna dell'Ambito medesimo;

- ✓ che il Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015), recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto per l'approvazione della Convenzione, regolante i rapporti tra i componenti dell'ambito, la maggioranza qualificata costituita dai due terzi dagli enti che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito medesimo;

DATO ATTO che l'Assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale ATEM FR2 - EST nella seduta dell'11.04.2016 ha approvato la convenzione regolante i rapporti all'interno del citato Ambito, con la maggioranza di n. 42 rappresentanti degli enti (su n. 59) che rappresentano il 76% dei punti di riconsegna;

VISTA la Convenzione approvata in data 11.04.2016 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale ATEM FR2 - EST;

VISTO il decreto presidenziale n. 60 del 12/05/2016, ad oggetto: "ATEM FR2 - EST. Funzioni di stazione appaltante. Convenzione", con la quale la provincia di Frosinone accetta per l'ATEM FR2 - EST le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, secondo la Convenzione approvata dalla citata Assemblea;

VISTO l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), commi 1 e 2 bis della legge n. 241 del 7.08.1990 come modificato dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, e ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014, ad oggetto: "Nuove norme sul procedimento amministrativo" secondo cui:

"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

DATO ATTO della necessità, a pena di nullità, che la Convenzione venga sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 bis della legge n. 241 del 7.08.1990 e ss. mm. e ii.;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii., di disciplina delle attribuzioni del Consiglio ed individuazione delle relative competenze;
- l'art.50 del citato decreto, concernente ad oggetto l'individuazione delle competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili del Servizio Amministrativo e Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

f.to dr. Giuseppe Cioffi;

f.to Rag. Anna D'Ambrosio;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di prendere atto del decreto presidenziale n. 60 del 12/05/2016, ad oggetto: "ATEM FR2 - EST. Funzioni di stazione appaltante. Convenzione " , con il quale la Provincia di Frosinone accetta la funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM FR2 -EST, regolata dalla Convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, approvata dai rappresentanti dei Comuni appartenenti all'Ambito in data 11.04.2016, con la maggioranza qualificata indicata in premessa;
2. di demandare, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3 della legge n. 241 del 7.08.1990 e ss. mm. e ii. al Sindaco la sottoscrizione digitale della Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al punto 1;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Frosinone, per i successivi e consequenziali atti ed adempimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Votanti n. 7

Astenuti n. 3 (Bellisario, Baldesarra Emilio, Prospero)

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. //

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 09.09.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Pescosolido, 09.09.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**